

# Messaggio

numero

**4625 / 3**

data

21 marzo 1997

Dipartimento

**ISTRUZIONE E CULTURA**

Concerne

## **Legge sulla formazione professionale e degli adulti**

Signor Presidente,  
Signore e signori Consiglieri,

con questo messaggio sottoponiamo al vostro esame le proposte per una nuova legge avente lo scopo di:

1. dare seguito all'iniziativa parlamentare generica del 18 aprile 1994 presentata dai deputati Alberto Cotti e Chiara Simoneschi-Cortesi per il gruppo PPD al fine di chiedere una legge sulla formazione degli adulti, iniziativa approvata dal Gran Consiglio nella sua seduta del 6 dicembre 1994;
2. riunire in un unico testo, aggiornato e semplificato, le disposizioni connesse con questa materia e oggi sparse in testi legislativi diversi (Legge della scuola, Legge cantonale sulla formazione professionale, Legge sull'orientamento scolastico e professionale), compiendo così un ulteriore passo nella semplificazione dell'apparato legislativo in materia di istruzione;
3. definire chiaramente sul piano cantonale, fatta eccezione per le professioni agricole e dell'insegnamento, i riferimenti giuridici per le professioni costituzionalmente non soggette a leggi federali, in particolare per le professioni sanitarie e sociali, svolte in grande maggioranza da donne, anche nell'ottica di una loro elevazione a livello di pari dignità con le professioni dell'artigianato, dell'industria, della tecnica e dei servizi;
4. assecondare le misure ipotizzate sul piano federale, nel *Rapporto del Consiglio federale alle Camere sulla formazione professionale*, dell'11 settembre 1996, per attualizzare il sistema svizzero di formazione professionale, per il quale si continua a prospettare un'intensa collaborazione tra Stato ed economia;
5. rilanciare sul piano cantonale provvedimenti volti a sostenere direttamente le aziende, in particolare le piccole e medie aziende (PMA), nei bisogni di formazione professionale che derivano dai loro impegni di riorganizzazione, di rinnovamento, di ristrutturazione per adeguarsi alle esigenze del mercato;
6. porre le premesse per un ulteriore sviluppo della formazione degli adulti.

I provvedimenti si inseriscono in un contesto di grandi trasformazioni del mondo del lavoro con inevitabili conseguenze per il sistema della formazione professionale in tutti i suoi aspetti. Vi sono professioni che scompaiono, nuove che nascono, tutte si trasformano in modo sensibile sotto la spinta dell'informatica applicata a ormai qualsiasi attività produttiva. In questo processo evolutivo grande è la difficoltà di mantenere le competenze acquisite con una prima formazione: è irrinunciabile l'esigenza di un continuo aggiornamento del proprio sapere e saper fare. Nell'ambito di qualsiasi attività lavorativa è forte inoltre la richiesta di competenze che travalicano quelle del saper fare per entrare in quelle del saper essere, a loro volta

indispensabili per intraprendere con probabilità maggiori di successo gli aggiornamenti delle proprie competenze professionali in senso stretto.

Il sistema formativo ha ormai perso la linearità che tutto sommato lo caratterizzava ancora pochi anni fa, articolata sull'asse scuola, formazione e poi lavoro per il resto della vita, sia pure con le variazioni determinate dalle carriere personali o dalle fortune personali. Le difficoltà congiunturali e strutturali, con il loro corollario di ristrutturazioni, trasferimenti, riduzioni e chiusure, hanno introdotto percorsi molto più diversificati, e anche più tormentati, che inducono o costringono molte persone già formate e attive professionalmente (ma anche, a maggior ragione, quelle disoccupate) ad aggiornarsi, a perfezionarsi continuamente, quando addirittura non si tratta per loro di ricominciare una nuova formazione.

Tutto ciò impone, se non ripensamenti radicali dell'impostazione del sistema formativo svizzero, che nei principi, segnatamente per quel che riguarda il concetto di formazione di base duale, mantiene tutto il suo valore, perlomeno uno sforzo di adeguamento alle nuove esigenze, sotto vari aspetti. Si va dall'esigenza di privilegiare una formazione di base più larga, meno settoriale, che consenta poi nei tempi successivi da un lato le specializzazioni e dall'altro la formazione permanente costruita su basi più solide, all'esigenza di dar corpo a nuove metodologie, con l'introduzione della formazione per moduli o di quella a distanza. Si tratta insomma di introdurre le condizioni generali affinché mobilità intellettuale e geografica, flessibilità nell'affrontare i mutamenti tecnologici, capacità di recepire i cambiamenti, disponibilità ad apprendere continuamente, autonomia operativa ma anche spirito cooperativo siano qualifiche sempre più presenti e sempre più solide nelle persone attive in ogni settore economico del Cantone e possano in tal modo contribuire alla difesa degli standard di benessere raggiunti.

Sia pure in un contesto di precarietà delle sue finanze, sia a livello federale sia a livello cantonale, lo Stato è chiamato a svolgere un ruolo ancora di estrema importanza nel sistema formativo professionale, tradizionalmente svolto in quest'ambito in stretta collaborazione con l'economia privata, senza alcuna riserva di principio. Allo Stato pertoccano compiti vari, che vanno dalla definizione delle regole generali a quello del coordinamento e della vigilanza sulla parte svolta dall'economia privata in materia di formazione professionale. Esso è anche organo di stimolo e di sostegno finanziario concreto e tale vuole rimanere, sia pure in veste sussidiaria di quanto può essere fatto senza il suo aiuto.

Il presente disegno di legge nasce dunque dalla motivazione di aggiornare, laddove se ne sente l'esigenza, i contenuti delle precedenti disposizioni legislative, di renderli più flessibili e dunque più rispondenti ai tempi di grandi cambiamenti vissuti attualmente. Nasce anche dalla consapevolezza che l'ente pubblico deve comunque dare, sia pure in un momento di sue proprie difficoltà, un tangibile sostegno all'economia privata nel suo sforzo di restare competitiva sul mercato, attraverso il miglioramento generale delle capacità delle maestranze nell'offrire prodotti e servizi di qualità.

In tal senso si indirizzano anche le riflessioni sul sistema di formazione professionale svizzero contenute nel già citato *Rapporto sulla formazione professionale*, licenziato l'11 settembre 1996 alle Camere dal Consiglio federale. Il Rapporto scaturisce da più studi settoriali commissionati dall'Ufficio federale delle arti e mestieri e del lavoro sotto lo stimolo della Commissione federale per la formazione professionale. Esso non entra nel merito di una revisione totale dell'attuale sistema formativo ma propone tutta una serie di misure, in totale 37, che sono compatibili con l'attuale legislazione federale. Quest'ultima resta pertanto la base per il disegno di legge qui proposto, sia per le norme riguardanti l'orientamento scolastico e professionale sia per quelle relative alla formazione professionale.

## 1. SITUAZIONE

### 1.1 Le tendenze in ambito internazionale e nazionale

La formazione degli adulti è al centro delle iniziative dell'Unione Europea in materia di politica sociale ed è particolarmente connessa con l'obiettivo di limitare la disoccupazione. Lo sviluppo delle risorse umane è considerato uno strumento fondamentale per promuovere l'evoluzione nelle regioni sfavorite, per migliorare la capacità concorrenziale dell'economia europea in generale, per creare posti di lavoro e per stimolare la solidarietà (Programma N. 134 della Commissione europea, del 12 aprile 1995).

In questo ambito la Commissione europea (CE) ha lanciato i programmi *Leonardo* (formazione professionale) e *Socrates* (promozione generale e collaborazione nel campo dell'insegnamento e dell'educazione in Europa), dotati di importanti risorse finanziarie, attorno ai quali si sviluppano concetti e modelli di formazione permanente degli adulti.

Nell'ambito della libera circolazione delle persone e della costituzione di un mercato unico europeo del lavoro, sono dichiarate prioritarie la coordinazione nel riconoscimento dei diplomi professionali su scala europea e l'informazione facilmente accessibile sull'evoluzione dei curricula di formazione professionale in rapporto all'evoluzione del mercato del lavoro.

Il nostro paese non può esimersi dal seguire una politica analoga, parallela a quella dell'UE, a meno di un assurdo *Alleingang* nel campo della formazione universitaria, professionale, degli adulti, del riconoscimento dei titoli di studio, con effetti di progressivo isolamento tecnico-scientifico e di penalizzazione grave e a lungo termine degli Svizzeri sul mercato internazionale del lavoro. In proposito vanno qui menzionati:

- il *Decreto federale del 23 marzo 1990 che istituisce provvedimenti speciali in favore del perfezionamento professionale (Weiterbildungsoffensive)* che aveva costituito il riferimento per le modifiche della *Legge cantonale della formazione professionale* del 16 dicembre 1991 (potenziamento delle basi legali da parte del Cantone per il versamento di contributi in materia di aggiornamento, riqualificazione e perfezionamento professionali, anche per poter beneficiare dei sussidi federali) e del 4 ottobre 1993 (adeguamento formale di un articolo di legge);
- il *Decreto federale concernente il finanziamento di provvedimenti speciali per il promovimento di nuove tecniche di fabbricazione integrata mediante calcolatore (Programma d'azione CIM) del 20 marzo 1990*, che comprendeva pure obiettivi formativi ed è stato il punto di partenza per l'adozione del relativo decreto legislativo cantonale del 12 marzo 1991.

I due programmi d'impulso della Confederazione nel campo del perfezionamento e della riqualificazione si sono chiusi a fine anno 1996. Il Ticino ne ha largamente beneficiato nell'ambito di vari progetti statali e no (fra i primi l'avvio della sezione di elettrotecnica alla Scuola tecnica superiore), ricevendo complessivamente, sulla scorta dei due decreti, più di una decina di milioni di contributi straordinari, in aggiunta a quelli riconosciuti dalla legge federale sulla formazione professionale.

## 1.2 Adozione e sviluppo di nuovi strumenti

L'istituzione delle *Scuole universitarie professionali* (Legge federale approvata nell'autunno 1995, con entrata in funzione degli istituti a partire dal 1997-98 e primi effetti solo a partire dall'anno 2000) rappresenta la continuazione logica di questa politica e la tappa principale a livello federale. Va considerata infatti anche l'importanza attribuita alla postformazione nel mandato delle SUP. Il ruolo del Cantone Ticino a questo riguardo è oggetto del messaggio per l'istituzione di una Scuola Universitaria professionale della Svizzera Italiana, licenziato a codesto Parlamento il 15 ottobre 1996 e da esso approvato l'11 marzo 1997.

Per quanto concerne invece la formazione degli adulti in un'accezione più generale, non limitata alle competenze federali in materia di formazione professionale, va osservato che alcuni cantoni stanno dando base legale a forme di sostegno e promovimento dei corsi per adulti in genere, ma che le difficili condizioni finanziarie degli enti pubblici in Svizzera stanno piuttosto frenando la destinazione di risorse attraverso nuovi strumenti di sussidio e promozione. Trova invece più facile accoglienza il principio di ridefinire compiti e autonomia delle scuole pubbliche, in modo da renderle più attive sul mercato della formazione permanente e da rispondere - con le istituzioni già esistenti - alla domanda di formazione da parte di adulti, contenendo invece il prolungamento e l'appesantimento - come fatto negli ultimi decenni - della formazione di base. Questo indirizzo era già stato posto a fondamento del nostro disegno di *Legge sulle scuole professionali*, nel messaggio del 15 febbraio 1995, legge approvata il 2 ottobre 1996 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1997.

Non va dimenticato infine che, in Svizzera come all'estero, la formazione interna alle aziende costituisce un aspetto importante dell'evoluzione del mondo del lavoro, all'infuori di qualsiasi regolamentazione pubblica. Tenendo in considerazione gli attuali problemi del costo del lavoro, che difficilmente consentono l'introduzione di ulteriori consistenti prelievi per finanziare in via generale attività formative, sembra opportuno lasciare ai partner sociali le eventuali stipulazioni di accordi a questo riguardo. Dove mancasse la sensibilità del datore di lavoro per la formazione permanente dei propri dipendenti - mancanza di sensibilità della quale l'imprenditore finirebbe con essere la principale vittima - ben difficilmente sarebbe opportuno supplire con imposizioni di diritto pubblico. Non sembra pertanto praticabile la proposta di regolamentazioni in questo ambito, considerata anche la dubbia e ristrettissima possibilità di definire una competenza legislativa cantonale rispetto al diritto federale.

Per contro appare opportuno rilanciare le misure di sostegno finanziario diretto alle aziende impegnate nella formazione dei propri dipendenti. Infatti tale formazione assume aspetti assai diversi rispetto al passato. Le competenze specifiche delle maestranze o di una parte delle stesse possono sempre meno essere acquisite nell'ambito di normali offerte di formazione, attuate tramite corsi organizzati da enti pubblici o privati d'interesse pubblico e sostenute finanziariamente dalla Confederazione e dal Cantone. Un ostacolo in tal senso è anche la grande eterogeneità del panorama aziendale cantonale, che rende difficile l'aggregazione di una sufficiente massa critica per misure comuni. L'introduzione, per esempio, di nuove tecniche di produzione pone quasi sempre problemi specifici di formazione che interessano gruppi ridotti di dipendenti, su periodi di tempo anche lunghi, durante i quali essi sono tolti dall'attività produttiva e di conseguenza dalla partecipazione alla produzione di un'azienda. Un aiuto diretto alle aziende per tali esigenze formative non farebbe che sostituire o integrare, in modo più efficace, quello prestato attraverso i contributi sopramenzionati.

### **1.3 Il legame tra formazione e mercato del lavoro**

Come già detto in ingresso, l'evoluzione dell'economia e conseguentemente quella del mercato del lavoro condizionano fortemente ogni aspetto della formazione professionale. Gli adeguamenti che necessariamente ne derivano devono avere innanzitutto un carattere preventivo. Si tratta cioè di implementare tutti quei provvedimenti in campo formativo che da un lato consentano alle aziende, attraverso le capacità in tal modo accresciute delle maestranze a ogni livello gerarchico, di salvaguardare le quote di mercato, dall'altro di conquistarne nuove attraverso l'innovazione dei prodotti e dei servizi, nonché delle tecniche di produzione o di lavoro. In ultima analisi si tratta di mantenere posti di lavoro.

Tuttavia la realtà del momento, e verosimilmente anche del futuro, presenta anche situazioni in cui le misure preventive non bastano e le persone, giovani o adulte, sono confrontate con la perdita del posto di lavoro. In tal caso i provvedimenti devono andare ben al di là della prevenzione. In tanti casi si tratta di ripartire da zero, attraverso veri e propri bilanci professionali, intesi a mettere in evidenza capacità e potenzialità su cui costruire nuove competenze, in campi professionali anche totalmente diversi da quelli in cui si è realizzata una prima formazione. In questo senso appare importante un nuovo tipo di apporto che può essere dato dai servizi di orientamento, ormai da qualche anno non più chiamati solo a gestire l'informazione e le scelte relative alla prima formazione, ma a confrontarsi sempre più con adulti cui abbisogna un riorientamento più o meno radicale della propria sfera professionale.

Lo sbocco di tali provvedimenti di bilancio e di riorientamento professionale è sempre più spesso una riqualificazione professionale completa. Tale possibilità è d'altra parte sostenuta dalla Legge federale su l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione), del 25 giugno 1982. Nella sua modificazione del 23 giugno 1995 sono stati introdotti, all'art. 66a e segg., gli assegni di formazione, che consentono ai disoccupati maggiori di 30 anni, privi di una formazione professionale completa o che hanno notevoli difficoltà nel trovare un impiego nell'ambito della loro formazione, di intraprendere un programma di formazione per il conseguimento di un corrispondente attestato. L'assegno di formazione copre la differenza tra il salario d'apprendista dell'ultimo anno secondo l'uso locale e l'importo massimo di 3500 franchi mensili, ai sensi dell'art. 90a, cpv. 4, dell'ordinanza di applicazione della LADI. Per la persona candidata a beneficiare di un assegno di formazione si tratta di sottoscrivere, secondo il cpv. 2 dello stesso articolo, un contratto di tirocinio ai sensi della Legge federale sulla formazione professionale del 19 aprile 1978 e dunque anche di frequentare, se la cultura generale e le conoscenze professionali non sono state già conseguite o non sono conseguibili in altro modo, l'insegnamento professionale obbligatorio nelle scuole professionali. Le prime esperienze in tal senso si sono avviate con l'anno in corso.

Ciò stabilisce uno stretto legame, sul piano cantonale, tra il disegno di legge qui presentato e il disegno di Legge cantonale sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati. Come detto, l'assegno di formazione è erogato nell'ambito della LADI e coinvolgerà pertanto le competenze dell'Ufficio del lavoro del Dipartimento delle finanze e dell'economia e dei suoi servizi centrali e regionali. La gestione del contratto è invece di competenza dei servizi preposti alla formazione professionale, in particolare degli Uffici di formazione. Dal che si vede immediatamente come l'applicazione di questa misura esige una stretta collaborazione interdipartimentale. A livello del personale saranno gli ispettori del tirocinio a controllare i piani di formazione allestiti per tali disoccupati, tenendo i contatti con il personale preposto dell'Ufficio del lavoro.

## **2. OBIETTIVI DELL'INIZIATIVA PARLAMENTARE**

L'iniziativa parlamentare esponeva gli obiettivi indicativamente come segue:

- . definire principi formativi e modalità concrete atte a favorire l'accesso alla formazione continua ad un numero rilevante ed eterogeneo di fruitori (disoccupati, occupati a tempo pieno o a tempo parziale, donne che preparano un rientro nell'attività professionale, ecc.);
- . favorire l'utilizzo massimo delle risorse educative presenti nel territorio;
- . favorire il coordinamento tra gli enti formativi presenti nel Cantone, ricercando sinergie tra settore pubblico e privato;
- . incentivare forme di collaborazione intercantonale atte a garantire possibilità formative differenziate e per quanto possibile anticipatrici di nuove realtà lavorative;
- . potenziare l'offerta di corsi di riqualificazione professionale attraverso modelli a unità capitalizzabili;
- . proporre nuove forme di finanziamento.

Il rapporto commissionale 14 novembre 1994 ha citato le 12 tesi a fondamento di un analogo progetto di legge friborghese in questa materia:

1. la formazione degli adulti ha lo scopo di aiutare lo sviluppo delle potenzialità dell'individuo nel corso della sua vita;
2. il campo di applicazione si estende all'acquisizione di tutte le forme di sapere, saper-essere e saper-fare;
3. la formazione degli adulti fa parte integrante del sistema educativo;
4. essa dipende dalla responsabilità e dalla libera scelta dell'individuo;
5. deve essere accessibile a tutti: la legge aiuta a ridurre le disparità di accesso;
6. lo Stato la incoraggia e la sviluppa, stimolando e sostenendo le iniziative private a scopo non lucrativo;
7. l'intervento dello Stato ha carattere sussidiario;
8. la formazione degli adulti deve essere decentrata e raggiungere le zone periferiche;
9. lo Stato collabora con le istituzioni private che si occupano di formazione degli adulti;
10. lo Stato organizza o sostiene corsi per formatori;
11. lo Stato svolge compiti di coordinamento e di informazione sulle possibilità di formazione esistenti;
12. lo Stato incoraggia esperienze pilota e progetti di ricerca.

Lo stesso rapporto della Commissione del Gran Consiglio rilevava inoltre le necessità prioritarie seguenti:

- . migliorare il coordinamento tra i diversi servizi dell'amministrazione statale che si occupano di questa materia;
- . migliorare il coordinamento tra pubblico e privato e anche tra privati;
- . sviluppare modelli a unità capitalizzabili (acquisizione di certificazioni riconosciute parziali, cumulabili con altre);
- . incentivare la popolazione che non usufruisce dell'offerta esistente.

### 3. INNOVAZIONI E PARTICOLARITA' DELLE PROPOSTE

#### 3.1 Premessa

Se è limitata la distinzione tra formazione professionale e formazione generale *dal punto di vista dei contenuti della formazione*, è pur vero che resta una differenza tra chi accede ad un'offerta di formazione *allo scopo di poter poi esercitare (essere abilitato ad esercitare) una determinata attività, lucrativa o meno*, e chi invece vi accede per lo scopo dell'apprendimento in sé, indipendentemente da un qualsiasi riconoscimento.

Vi sono evidentemente casi misti. Una formazione può essere utile ma non necessaria ad esercitare (in modo migliore) l'attività già svolta (p.e. corso di aggiornamento per un professionista indipendente), o può preparare ad attività che sono esercitabili anche senza una autorizzazione particolare, ma che beneficiano di vantaggi in presenza di un titolo riconosciuto.

Qualsiasi politica di formazione deve procedere dalla motivazione degli individui ai quali si indirizza l'offerta, non solo per rispettare il principio della libera scelta e della responsabilità individuale, ma anche perché la motivazione stessa costituisce il migliore veicolo dell'apprendimento.

Ciò vale anche nel caso in cui l'acquisizione di contenuti formativi è determinata da un'irrinunciabile esigenza aziendale (ad esempio dall'introduzione di una nuova macchina, di nuove tecniche, di nuove procedure) non risolvibile attraverso il mercato tradizionale della formazione, ma solo attraverso provvedimenti formativi ad hoc, in azienda. Già l'attuale Legge cantonale sulla formazione professionale prevede simili possibilità d'intervento, peraltro scarsamente utilizzate dall'economia. Si tratta di ripromuovere tali possibilità presso gli imprenditori ticinesi, alla luce anche dei risultati della consultazione indetta in margine alla pubblicazione del Documento di lavoro del Dipartimento delle finanze e dell'economia, "Strategia e misure puntuali di sostegno al rilancio economico in Ticino" del 26 aprile 1996 (101 misure). La misura del sostegno agli sforzi di formazione in azienda, nella forma di un bonus fiscale per la riqualifica professionale, risultava la più richiesta in assoluto.

La tradizionale distinzione tra formazione professionale e non professionale riconduce alle distinte motivazioni, di chi affronta un apprendimento per poter esercitare un'attività lucrativa, e di chi invece lo affronta senza porre mente ad un tornaconto economico più o meno immediato.

L'evoluzione del lavoro, sempre più diretto alla produzione di beni immateriali e sempre più breve rispetto al tempo libero, ha tolto molte caratteristiche a questa distinzione tradizionale. Sempre più vaste competenze tradizionalmente considerate non-professionali, ad esempio di tipo relazionale e comunicativo, trovano riscontro nei requisiti richiesti per esercitare con successo una professione o funzione. All'opposto, dalla formazione come investimento si è passati alla formazione come prodotto di consumo o veicolo per il consumo, come quando si impara una tecnica per esercitarla nel tempo libero (si pensi al crescente successo dei corsi per adulti per ogni genere di tecnica di lavoro manuale).

Se da una parte l'ente pubblico continua nella sua opera di regolamentare le abilitazioni professionali (costruendo con ciò la motivazione a conseguire non più soltanto formazioni di base, ma a seguire corsi d'aggiornamento e perfezionamento), il mercato del lavoro ha da parte sua rivalutato l'importanza di competenze generalmente non regolamentate (in primo luogo la conoscenza delle lingue, ma anche la capacità di lavorare in gruppo o le competenze gestionali o di conduzione).

Nel momento in cui la lotta alla disoccupazione induce a specializzare meno la formazione professionale di base e a costruire curricula modulari e per l'acquisizione di competenze più generaliste, si scopre anche il potenziale economico del tempo libero e della formazione fine a se stessa.

Si può ormai ritenere che al tradizionale obiettivo di "incentivo" alla formazione e a quella permanente in particolare (come aspetto della generale politica di crescita civile, oltre che economica) si è affiancato l'altro obiettivo, di regolamentare il "mercato" della formazione - come qualsiasi altro mercato importante - a tutela del consumatore, per salvaguardarne gli abituali valori di protezione della buona fede e prevenire gli abusi e gli inganni.

Lo Stato non può quindi più limitarsi a disciplinare la formazione che prepara ad una professione o funzione, affinché chi la esercita lo faccia con competenze rispettose degli interessi dei suoi clienti. Clienti da proteggere sono anche tutti coloro che usufruiscono di una formazione, indipendentemente dalle motivazioni che ne stanno alla base.

L'azione del Cantone deve evidentemente tenere conto dei limiti costituzionali. L'offerta privata di formazione è tutelata dalla libertà costituzionale di industria e di commercio. Per molti aspetti la formazione tocca anche la sfera delle libertà religiosa, di opinione, espressione, associazione, insegnamento. Le professioni industriali, artigianali, commerciali, di servizio dell'economia domestica e agricole sono di stretta competenza federale. Anche nelle professioni sanitarie e sociali, per effetto soprattutto di concordati intercantionali, resta poco spazio per l'autonomia cantonale.

### **3.2 Consolidamento delle misure in atto (art. 2 e 15)**

Il sistema duale di formazione professionale di base, che si regge sull'abbinamento della formazione pratica in azienda (o nei corsi d'introduzione) e di quella teorica a scuola, mantiene, come detto, la sua validità. Lo dimostrano ricerche condotte sul piano nazionale o all'estero, negli stati ove il sistema è diffuso, in particolare in Germania, o in quelli che non lo conoscono e per i quali la sua introduzione costituisce ancora un obiettivo di politica scolastica.

Miglioramenti nell'attuazione del sistema duale sono possibili e possono comportare ad esempio una diversa distribuzione dei tempi d'intervento fra le parti coinvolte. L'evoluzione tecnologica tende a spostare i contenuti della formazione pratica dall'azienda ai laboratori dei corsi d'introduzione e alla scuola. Tuttavia le difficoltà maggiori conosciute dal sistema sono cagionate attualmente dalla congiuntura economica, che ha un effetto disincentivante sulla disponibilità delle aziende ad assumere giovani a tirocinio.

Rimedi sono allo studio sul piano nazionale, tra i quali l'adozione di contributi di solidarietà delle aziende che non formano apprendisti a favore di quelle che invece ne assumono. Analoghi provvedimenti, da concordare con le parti sociali, sono prospettabili sul piano cantonale, per esempio nella forma di un contributo unico a carico di ogni azienda, con o senza apprendisti, per sostenere le spese per i corsi d'introduzione a carico delle aziende che assumono giovani a tirocinio.

Nel disegno di legge allegato ci si limita tuttavia a ribadire l'obbligatorietà per lo Stato del sostegno finanziario, dell'ordine di 4'228'000.- franchi nel 1997, ai corsi d'introduzione, di cui indirettamente beneficiano le aziende attraverso la riduzione delle quote a loro carico per la frequenza dei corsi da parte dei propri apprendisti. Lo sgravio è tanto maggiore quanto più prevale la tendenza già menzionata di prolungare i corsi d'introduzione, per alleggerire le aziende dei loro impegni di formazione, soprattutto nei periodi iniziali del tirocinio.

### **3.3 Nuove prospettive di sviluppo**

#### **3.3.1 La parità giuridica delle formazioni (art. 1)**

Particolare rilievo vien dato all'obiettivo di mettere sullo stesso piano le formazioni che la Costituzione federale prende in considerazione a fini legislativi federali (le formazioni nell'industria, nell'artigianato, nel commercio, nell'agricoltura e nei servizi dell'economia domestica) con quelle del settore della socialità e del sanità di pertinenza dei Cantoni. L'obiettivo è anche quello di dare pieno riconoscimento a formazioni, e alle relative professioni, seguite ed esercitate prevalentemente da donne. Il Cantone, in questo senso, ha già svolto opera di pioniere, quando, nell'ambito della sua riorganizzazione amministrativa, ha conferito alle scuole sociosanitarie l'equivalenza sul piano amministrativo con le scuole degli altri settori professionali, raggruppandole tutte nell'ambito del Dipartimento dell'istruzione e della cultura. Sembra opportuno che tale equivalenza sia ora sancita giuridicamente, su un piano più generale, nell'ambito della legislazione cantonale sulla formazione professionale.

Restano escluse dalle considerazioni precedenti le professioni dell'agricoltura e, per evidenti ragioni, quelle dell'insegnamento.

#### **3.3.2 La formazione per moduli capitalizzabili (art. 2, lett. d)**

Il 40 % della popolazione attiva svizzera partecipa ogni anno a misure di perfezionamento, professionale o generale. Tuttavia, il sistema di formazione di base poggia ancora troppo sul presupposto di servire per tutta una vita e di determinare in modo quasi ultimativo la carriera professionale. La mobilità e la riqualificazione continue richieste dall'evoluzione dei sistemi produttivi presuppongono d'altra parte uno smantellamento della distinzione troppo netta tra formazione di base e perfezionamento, quest'ultimo aggiungibile alla prima, ma non sostituibile ad essa. L'UFIAML ha dato avvio nel dicembre 1993 al progetto "Perfezionamento professionale secondo un sistema modulare: ricerca di una concezione". Le proposte risultanti dal progetto (cfr. *Weiterbildung im Baukastensystem, EDK-Zentralschweiz/UFIAML, aprile 1995*) possono essere riassunte come segue:

- un titolo professionale può essere conseguito tramite un numero definito di moduli obbligatori, completato da un numero minimo di moduli a scelta; eventualmente un esame finale verifica l'acquisizione complessiva delle conoscenze e capacità necessarie, segnatamente in forma di lavoro di diploma;
- il modulo comprende di regola da 40 a 80 ore di formazione (pari a circa due ore settimanali per un intero anno scolastico), eventualmente raddoppiato o dimezzato; può evidentemente essere impartito a blocchi, in forma serale o altro. In ogni caso si conclude con un esame;
- per quanto possibile, i moduli non servono al conseguimento di un solo titolo, ma sono costruiti in modo da servire ad un ampio genere di titoli professionali; si possono seguire singolarmente, in modo largamente indipendente dai titoli già acquisiti e dal titolo perseguito; a meno di una necessaria successione all'interno di una materia (per esempio per l'apprendimento delle lingue);
- chi propone il modulo decide le equivalenze, secondo metodi di controllo della qualità elaborati da centri di orientamento e di formazione vicini al mercato del lavoro; le prescrizioni quadro sono regolamentate dall'UFIAML, per quanto di sua competenza;
- una Centrale svizzera per i moduli (Schweizerische Modulzentrale) è attiva come organo di informazione, di promozione, di coordinamento, di accreditamento di moduli.

Un sistema modulare può essere abbastanza facilmente costruito in presenza di una autorità centrale avente una competenza sufficientemente ampia e interdisciplinare (come nel caso dell'UFIAML). D'altra parte, con riguardo a tutte le professioni di competenza dell'UFIAML, resta davvero poco spazio per una regolamentazione cantonale. Si tratterà unicamente, per le scuole professionali e le associazioni professionali attive nel Cantone, di prontamente adeguare la loro offerta di formazione alle disposizioni dell'UFIAML concernenti i moduli, attualmente in via di elaborazione. Per fare questo non c'è bisogno di alcuna legge cantonale.

Di competenza cantonale restano le professioni e abilitazioni non di competenza federale. Ad esse potrebbero applicarsi senz'altro i principi sopra esposti. Ma c'è una difficoltà particolare: nessun organo cantonale possiede una competenza generale analoga a quella dell'UFIAML. Per ogni importante settore professionale di competenza cantonale (sanitario, pedagogico, ...) così come per ogni singola abilitazione professionale (fiduciari, notai, agenti di polizia, impresari costruttori, ...) esistono leggi separate, organi amministrativi separati che le applicano.

Una soluzione per moduli deve quindi necessariamente passare attraverso un coordinamento - almeno intercantonale, in attesa degli sviluppi a livello europeo - dei sistemi di riconoscimento (cfr. tabella e allegato 1).

Nel frattempo sono stati presentati studi per trasferire il principio della formazione per moduli, sia pure in forma semplificata, anche alla formazione di base: il progetto di riforma del tirocinio di impiegato di commercio, basato su una ricerca commissionata dall'UFIAML e condotta dall'Ufficio studi e ricerche del Dipartimento dell'istruzione e della cultura, va in questa direzione. Si prevede l'avvio della sperimentazione sul piano nazionale nel settembre 1997. Il Ticino, già coinvolto nella fase di progettazione concettuale, non intende restare al margine di queste esperienze innovative e ha inoltrato alle autorità federali la sua disponibilità a partecipare alla sperimentazione, verosimilmente nel comprensorio del Bellinzonese e della Regione Tre Valli.

### **3.3.3 La formazione a distanza**

Il Cantone Ticino ha avviato da qualche anno la riflessione sulla formazione a distanza, sostenendo iniziative di ricerca e divulgazione in materia (si veda il Seminario svoltosi in materia dal 27 al 28 ottobre 1994 al Monte Verità), promovendo la preparazione di operatori (alcuni docenti hanno frequentato appositi corsi a Briga, nell'agenzia locale della Fernuniversität di Hagen), partecipando alla nascita del Progetto Poschiavo, che è attualmente gestito dall'Istituto svizzero di pedagogia per la formazione professionale in unione con Telecom, e sviluppando iniziative di formazione a distanza tra la Scuola tecnica superiore e le facoltà universitarie di Como e di Milano.

Si tratta ora di trarre risultati proprio dalle esperienze fatte dal Progetto Poschiavo, di raccogliere ulteriori indicazioni nell'ambito delle iniziative condotte dalla Scuola tecnica superiore di Trevano, di esaminare altre forme ormai diffuse di formazione a distanza, per metter tutto a disposizione da un lato delle realtà formative universitarie istituite o istituende nella Svizzera italiana, dall'altro di tutti gli altri utenti interessati, in particolare delle PMA, affinché nella loro situazione di marginalità geografica possano comunque beneficiare di offerte di formazione mediate in tal modo.

### **3.3.4 Il riconoscimento dei titoli**

Avvertendo che a poco serve potenziare la formazione se la mobilità professionale viene ostacolata dal particolarismo cantonale e dalle corporazioni locali, la strategia della Confederazione mira intanto alla liberalizzazione del mercato del lavoro interno, togliendo anzitutto gli ostacoli ingiustificati.

Lo stesso risultato viene perseguito dagli accordi intercantonali in materia di riconoscimento dei titoli di studio e delle abilitazioni professionali. La motivazione degli adulti a riqualificarsi e a perfezionarsi e la stessa creazione dei moduli di formazione capitalizzabili dipendono infatti strettamente dalla possibilità di accedere a nuove attività professionali (per le quali c'è offerta di lavoro o sono in corso innovazioni strutturali) con una larga indipendenza dai curricula precedentemente seguiti.

Nella misura in cui il Ticino costituisce un'isola linguistica economicamente più debole della media nazionale, con però una popolazione tradizionalmente meglio propensa all'apprendimento delle altre lingue nazionali rispetto al resto della Confederazione, esso è particolarmente interessato a vedere riconosciuti altrove i certificati rilasciati sul proprio territorio (che permettono ai Ticinesi di trovare lavoro temporaneo o definitivo negli altri cantoni, ma soprattutto di acquisire esperienza professionale fuori dai propri confini) mentre il filtro verso la concorrenza esterna sarà costituito dal pieno possesso della lingua (almeno fino a quando si riuscirà a non abdicare dal suo uso negli ambiti professionali determinanti).

La TABELLA 1 (allegata) riassume lo stato delle norme vigenti o per le quali è in corso l'esame parlamentare, in materia generale di riconoscimento dei titoli di studio o delle abilitazioni professionali in Svizzera. Un analogo processo, molto più complesso, è in corso a livello europeo, ed evidentemente le normative svizzere devono tenerne conto. Lo stesso progetto delle Scuole universitarie professionali deriva da questa necessità.

### **3.3.5 Vigilanza e coordinamento**

Accanto all'aspetto della *vigilanza*, i postulati dell'iniziativa parlamentare all'origine del presente disegno di legge possono essere conseguiti tramite un migliore *coordinamento* da parte dello Stato.

La funzione sussidiaria dello Stato rispetto all'iniziativa privata, nel campo della formazione degli adulti, è - prima che un postulato - una evidente realtà di fatto: Sia la formazione interna alle aziende, sia l'offerta delle più disparate occasioni di apprendimento, informazione e scambio culturale sfuggono alle possibilità di regolamentazione e controllo pubblico. L'azione coordinatrice dello Stato va sviluppandosi su più direttrici:

- le scuole, anzitutto quelle professionali, cominciano ad offrire o ampliano l'offerta di postformazione, ponendo attenzione a colmare anzitutto le lacune (si veda ad esempio il progetto ormai operativo di corsi per preparare il personale dei cantieri della NTFA, che coinvolge, accanto ad associazioni, più scuole professionali);
- tramite gli organi dell'orientamento e quelli del perfezionamento professionale, viene sistematicamente raccolta e periodicamente diffusa l'informazione sulle offerte esistenti (si veda ad esempio "La formazione per adulti nel Cantone Ticino" oppure il "Prontuario del perfezionamento professionale");
- nella concessione di sussidi pubblici - quando richiesti - segnatamente ai corsi di perfezionamento professionale e postuniversitari, si tiene conto delle priorità e delle economie di scala (per esempio con la rinuncia al finanziamento di corsi "bagatella", al di sotto di un certo numero di lezioni che la Confederazione ora fissa a 30).

Il postulato del coordinamento dell'offerta di formazione tramite più incisivi strumenti si scontra contro il principio della libera concorrenza tra più attori, come garanzia di selezione progressiva verso la qualità. Un coordinamento è invece opportuno e manca totalmente nel campo del riconoscimento dei titoli di studio e delle abilitazioni all'esercizio di una professione o funzione. La materia è frazionata nelle leggi settoriali regolanti le singole *abilitazioni* ad esercitare una professione o a rivestire una funzione. Ciò è inevitabile. Taluni criteri generali dovrebbero essere tuttavia osservati da tutti. Organismi e procedure di coordinamento dovrebbero permettere che ciò avvenga.

Le basi legali per misure di vigilanza sull'offerta privata di formazione e per misure di coordinamento dell'azione pubblica (in fatto di offerta, ma specialmente in materia di riconoscimento dei titoli di studio e delle abilitazioni) costituiscono quindi proposte innovative contenute nel disegno di legge, congiunte con il riordino della materia, che dovrebbe pure contribuire al perseguimento degli obiettivi generali di vigilanza e coordinamento.

### **3.3.6 Sussidi diretti alle aziende per iniziative di formazione**

Di per sé, come detto, sussidi diretti alle aziende impegnate nel campo della formazione professionale non costituiscono una novità assoluta. Contributi alle aziende attive con propri centri di formazione aziendali o interaziendali nel tirocinio erano già riconosciuti nell'ambito della Legge sul promovimento dell'industria e dell'artigianato locale, del 27 maggio 1986 (art. 11). La novità è costituita dal trasferimento di queste norme da quella legge (nella sua forma riveduta e contemporaneamente proposta all'esame del Parlamento) nel presente disegno, anche per una questione di unità di dottrina. In tal senso si è del resto espressa anche la Commissione della gestione nel suo rapporto sul Messaggio n. 4606, del 23 dicembre 1996, concernente lo stanziamento di sussidi a favore del Centro interaziendale di formazione per apprendisti presso l'OEMB di Giornico.

Una novità maggiormente importante che viene proposta è invece costituita da una formulazione più diretta ed incisiva della possibilità di far beneficiare le aziende di contributi diretti anche per altre iniziative formative, secondo criteri più consoni alle reali e specifiche esigenze delle aziende, soprattutto in casi di innovazioni tecnologiche, di sistema o di organizzazione. Accanto agli investimenti sussidiati attualmente dal Cantone per gli aspetti materiali (attrezzature, costi di preserie, ecc.) si propone di tener conto anche di quelli di natura immateriale, determinati dalla necessità di far acquisire nuove competenze agli addetti nelle aziende industriali, artigianali, commerciali ma pure di prestazioni di servizi in genere, anche di natura sanitaria o sociale.

Possibili collisioni con l'analoga prestazione contemplata dal disegno di Legge per l'innovazione economica saranno evitate adottando il principio della ripartizione della sfera d'azione: nella Legge sulla formazione professionale e degli adulti il sostegno andrà principalmente ad azioni formative che le aziende intraprendono per il proprio personale all'esterno dell'azienda stessa, non importa in che modo.

### **3.3.7 Prestazione pubbliche supplementari**

A favore di enti pubblici che attuano iniziative di formazione o di enti privati con esigenze di formazione professionale si propone di allargare le prestazioni già previste dall'attuale normativa, mettendo a disposizione oltre alle infrastrutture scolastiche, anche il personale amministrativo e docente delle scuole cantonali.

Il provvedimento acquista un particolare interesse alla luce della diminuzione del numero degli apprendisti e delle razionalizzazioni introdotte nell'insegnamento obbligatorio per gli stessi, che liberano risorse umane e materiali a favore della formazione degli adulti.

#### 4. IL RIORDINO LEGISLATIVO

Con l'adozione del disegno di legge si propone un incisivo riordino legislativo. Ne risulta un quadro legislativo cantonale sistemato intorno a tre pilastri:

- la Legge della scuola del 1990, con le quattro leggi settoriali da essa dipendenti (per il settore elementare e dell'infanzia, medio, medio-superiore e professionale), raggruppante le disposizioni sugli istituti e i servizi valide per i diversi gradi e ordini scolastici. A motivo della larga autonomia costituzionale dei cantoni in materia scolastica, le costrizioni che derivano dal diritto federale sono puntualmente rilevanti per i singoli ordini (maturità federale per le medie-superiori, assicurazione invalidità per le scuole speciali, titoli rilasciati dalle scuole professionali, ecc.) ma influenzano invece poco i tratti comuni dell'ordinamento scolastico, a cominciare dai rapporti tra le componenti della scuola e dalle disposizioni costitutive ed organiche degli istituti scolastici. La Legge della scuola ha quindi ampie fondamenta autonome, rivedibili senza costrizioni esterne, dalle quali deriva tutto il suo significato politico ed organizzativo;
- la presente Legge sulla formazione professionale e degli adulti è invece largamente condizionata dalle ampie competenze federali in materia di formazione professionale e di mercato del lavoro. Può quindi soltanto mirare ad integrare lacune e a completare la politica nazionale in materia di formazione. Essa si estende d'altra parte (e in questo consiste una novità importante) all'intero diritto cantonale in materia di formazione extrascolastica, compreso l'orientamento (i cui principi sono però pure dettati dalla Legge federale sulla formazione professionale);
- la Legge sull'Università della Svizzera italiana istituisce essenzialmente la delega di un compito formativo definito dalla tradizione universale (quella universitaria) ad una figura giuridica autonoma, per una precisa scelta politica. Il disegno di legge licenziato il 15 ottobre 1996 prevede la collocazione sistematica della Scuola universitaria professionale quale seconda parte della Legge sull'Università della Svizzera italiana. Si tratta anche, in tal modo, di privilegiare la distinzione netta tra formazione di grado secondario e formazione di grado terziario (quest'ultima intesa come parte "istituzionalizzata" della formazione degli adulti).

In questo impianto non è netta la separazione tra formazione professionale e formazione generale (la seconda finora inclusa nella Legge della scuola e ristretta ai corsi per adulti e all'aggiornamento postuniversitario). Si intende così accentuare il coordinamento necessario tra le due, riferito ad un'unica strategia di promozione e finalità. In questo modo, l'extrascolarità coincide maggiormente con la postscolarità. Il concetto di scuola (e quindi il particolare carattere educativo - pedagogico in senso etimologico dell'istituto scolastico, intorno al quale è costruita la Legge della scuola del 1990) viene distinto sistematicamente dal concetto di formazione degli adulti, per sua natura poco istituzionalizzata (cfr. le 12 tesi friborghesi citate al capitolo 2), ma neppure distinguibile in modo netto dalla formazione universitaria, postuniversitaria o nelle aziende.

Con questo testo di legge viene ridotto a una ventina di articoli, e in un unico testo, il contenuto prima sostanzialmente più diffuso e distribuito in tre testi di legge.

## 5. COMMENTO AGLI ARTICOLI

### art. 1

Si afferma qui il principio che, per l'applicazione dei principi della legge, non viene fatta distinzione tra formazione professionale e formazione non professionale. Si rinuncia ad una definizione generale del concetto di formazione, ritenuto che - nei casi di dubbia applicazione - occorre far capo agli scopi deducibili dal testo di legge (segnatamente l'art. 2) e subordinatamene dal messaggio. La legge si applica pertanto a tutti i fatti e rapporti giuridicamente rilevanti in relazione ad una abilitazione o a un titolo di studio (come definiti all'art. 12), segnatamente dal profilo della trasparenza e della buona fede nell'offerta di formazione.

### art. 2

Il primo cpv. definisce gli obiettivi operativi, il secondo gli strumenti legali per conseguirli, che saranno precisati negli articoli seguenti. Gli obiettivi sono evidentemente di carattere generale, utili tuttavia ad indirizzare l'esercizio delle competenze.

### artt. 4-6

Le disposizioni che sostengono l'orientamento scolastico e professionale - finora rette dalla Legge della scuola del 1990 e dalla Legge sull'orientamento scolastico e professionale del 1984 - sono state riprese e inserite nella presente legge.

Ruolo e funzioni dell'orientamento scolastico e professionale sono disciplinati dalla Legge federale sulla formazione professionale (artt. 2-5): l'applicazione spetta ai cantoni che devono designare il servizio competente (nel nostro caso l'Ufficio di orientamento scolastico e professionale, come precisato dall'art. 5 cpv. 1); non è previsto invece alcun finanziamento da parte della Confederazione.

L'attività di orientamento è stata oggetto di analisi da parte di un'apposita Commissione incaricata di valutare in che misura l'Ufficio è in grado di rispondere alle esigenze espresse da varie istanze (allievi e studenti, apprendisti, adulti, ecc.). Le proposte scaturite sono in fase di attuazione e riguardano:

- *aspetti strutturali e organizzativi*: è stata ad esempio introdotta la figura del capo sede regionale nell'intento di perseguire un miglior coordinamento a livello cantonale, una presenza attiva sul piano regionale e una maggiore collaborazione e identità dei singoli uffici. Anche la documentazione è oggetto di potenziamento: essa riceve un ulteriore impulso tramite l'abbinamento dei servizi documentari con il trasloco degli uffici regionali di Lugano nella sede della Divisione della formazione professionale a Breganzona. In quest'ambito è all'esame l'informatizzazione dei servizi documentari;
- *il riesame dei compiti degli orientatori*: accanto alla tradizionale utenza costituita da allievi e studenti, in questi ultimi anni si è assistito a una più marcata presenza di adulti in genere (persone alla ricerca di un nuovo impiego, desiderose di intraprendere nuovi curricula formativi, disoccupati, ecc.). Questa situazione ha imposto un riesame degli interventi degli orientatori e un potenziamento del loro numero, sviluppo realizzato con altrettante rinunce in altri servizi dipartimentali. Ci sarà quindi una minor presenza nella scuola media, che sarà compensata dall'assunzione di mansioni informative da parte degli altri operatori scolastici (collaboratori di direzione, docenti), e un potenziamento degli interventi nel settore postobbligatorio (studenti e apprendisti), degli studi accademici e degli adulti. La collaborazione con gli Uffici cantonali del lavoro e con quelli dell'assistenza è stata intensificata; essa trova ora esplicito riferimento nel nuovo testo di legge (art. 6 cpv. 2).

#### **artt. 7-11**

Si tratta di disposizioni integralmente riprese dalla Legge vigente, le sole per le quali il diritto federale lascia al Cantone un margine di decisione e per le quali si è ritenuta opportuna una base legale formale. Non sono riprese invece le disposizioni semplicemente ripetitive del diritto federale o meramente esecutive, in quanto fondate sul diritto federale, che possono essere riprese se del caso (a titolo informativo, didattico, organizzativo) nel regolamento d'applicazione.

Sul modello della Legge tributaria e della Divisione delle contribuzioni, si istituisce un'unità amministrativa a livello di divisione (del resto già esistente dopo l'ultima riforma dell'amministrazione) con una competenza generale e ampiamente delegata in materia di formazione professionale.

A complemento del diritto federale, è stata confermata in particolare la possibilità di aggiungere a una formazione empirica un successivo periodo di preparazione per il conseguimento dell'attestato cantonale di tirocinio pratico. Si tratta di un provvedimento che è stato preso a modello da altri cantoni, nei quali si sta vieppiù diffondendo. Esso consente a giovani che hanno difficoltà di natura scolastica di comunque ottenere un attestato, analogo, per le esigenze poste alla preparazione pratica, a quello federale di capacità: infatti i contenuti dell'esame finale di tirocinio pratico, che riguarda solo gli aspetti pratici di una professione, sono equivalenti a quelli di un normale esame finale di tirocinio.

#### **art. 12**

Oltre alle due definizioni si conferma che spetta alle leggi speciali (e alle autorità da esse designate) regolare la complessa problematica delle abilitazioni e dei titoli di studio.

Nel diritto cantonale, di leggi speciali che regolano, a titolo principale o accessorio, l'esercizio di una professione se ne contano a dozzine.

#### **art. 13**

Si tratta di un aspetto innovativo della legge. Lo Stato non può ambire a riconoscere o certificare la qualità di qualsiasi formazione - né sarebbe opportuno - all'infuori dei casi previsti da leggi speciali, ma vigila in generale sulla trasparenza del mercato, anzitutto per la protezione della buona fede.

L'intervento previsto al secondo capoverso è assimilabile alle normative che impongono le precisazioni riguardanti il contenuto sugli imballaggi dei prodotti alimentari. La novità della disposizione non permette di procedere fin dall'inizio con indicazioni regolamentari. La prassi applicativa dirà quali sono i requisiti minimi di denominazione. Un certificato d'esame al termine di un corso in una delle principali lingue straniere deve evitare riferimenti ingannevoli agli standard generalmente in uso. Solo il diffondersi di tale uso potrà portare a decidere che il riferimento ad uno di questi standard costituisce un requisito inevitabile per una seria offerta.

#### **art. 14**

Si tratta di norme molto generali, utili per indirizzare sia l'attività di amministrativa di coordinamento, sia le decisioni dei tribunali in caso di contestazioni contro l'operato di singole autorità preposte al rilascio o al riconoscimento di abilitazioni.

Nuova è la proposta di designare un organismo competente a esercitare le funzioni di riconoscimento, coordinamento e vigilanza, che può essere considerata anche una risposta a una serie di atti parlamentari relativi al riconoscimento di titoli professionali ai fini dell'abilitazione allo svolgimento di una professione.

## **art. 15**

Innanzitutto, in ossequio alla Legge sui sussidi del 22 giugno 1994 (art. 7, cpv. 2, lett. d), è stata introdotta la distinzione tra sussidi a carattere obbligatorio e sussidi a carattere facoltativo.

Nei primi (al cpv. 1) sono stati inseriti in linea di principio quelli a sostegno di attività rese obbligatorie per legge federale, in particolare i corsi d'introduzione, alla cui frequenza gli apprendisti devono sottostare obbligatoriamente e al cui finanziamento devono obbligatoriamente contribuire le aziende di tirocinio.

Carattere d'obbligatorietà hanno anche i sussidi per l'organizzazione di corsi di preparazione a esami riconosciuti dal diritto federale. Si tratta, a un primo livello, dell'intero spettro degli esami professionali, per il conseguimento dell'attestato professionale, primo titolo ottenibile dopo l'attestato di capacità; al secondo livello si tratta dell'intero spettro degli esami professionali superiori, per il conseguimento del diploma (o maestria).

Carattere facoltativo hanno invece tutti gli altri sussidi. Tra questi la novità è data, come già detto, dal trasferimento nella nuova Legge sulla formazione professionale e degli adulti delle norme sul finanziamento ai centri di formazione aziendale e interaziendale che in precedenza erano contemplate nella Legge sul promovimento dell'industria e dell'artigianato industriale, del 27 maggio 1986 (art. 11). Il trasferimento avviene anche nell'intento di razionalizzare le pratiche amministrative, ora distribuite su due dipartimenti.

Nuove, almeno nella loro riformulazione, sono le norme che consentono il sostegno finanziario diretto, sia pure a carattere facoltativo, alle aziende o agli istituti quando essi sono confrontati con esigenze di formazione determinate dall'introduzione di nuove tecnologie o di nuovi sistemi di produzione o di organizzazione aziendale. Le norme dell'attuale Legge sulla formazione professionale, che già lo consentivano, hanno avuto fin qui scarsa applicazione, anche per le modalità in cui erano finora pensati i provvedimenti o per scarsa informazione. Nell'applicazione delle nuove misure si pone il problema del coordinamento con quelle previste dal nuovo art. 11 del disegno di Legge per l'innovazione economica, che sarà ottenuto attraverso l'esame comune delle richieste da parte dei servizi interessati. In linea di principio i sussidi previsti nel presente disegno di legge si indirizzano ad attività di formazione che le aziende intraprendono all'esterno dell'azienda; in ogni modo essi saranno accordati in base all'una o all'altra legge secondo il principio della sussidiarietà degli interventi.

Resta il problema del coordinamento con i provvedimenti di reinserimento e collocamento professionali, dipendenti da diverse legislazioni federali sul lavoro e sull'invalidità. La soluzione passa per il coordinamento, anzitutto, delle attività operative e dei servizi.

Sempre in ossequio alla Legge sui sussidi sono stati fissati, nel cpv. 3, il campo d'applicazione e l'ammontare dei contributi, mentre nel cpv. 4 sono definite le competenze, che non sono state modificate rispetto a quanto contemplato dalle norme di legge attualmente in vigore.

## **art. 16**

La messa a disposizione di infrastrutture scolastiche per iniziative di formazione professionale è prevista anche nelle norme attualmente in vigore. Con le nuove norme proposte si vuol estendere questa facoltà a ogni sorta di infrastruttura del Cantone, non solo scolastica, e rendere disponibile nel contempo anche il personale amministrativo e docente.

## **art. 18**

Appare opportuno inserire in questa legge anche i Corsi per adulti, attualmente previsti dalla Legge della scuola (art. 74-76), riprendendo e riformulando le norme ivi contenute.

I Corsi per adulti soddisfano puntualmente una reale domanda del paese, segnalata dagli animatori locali, oggi una sessantina in altrettanti Comuni del Cantone. Inoltre le proposte privilegiano costantemente la domanda proveniente dalle zone periferiche del Cantone.

I Corsi soddisfano da un lato bisogni vicini alla formazione professionale e, dall'altro, bisogni volti all'occupazione intelligente del tempo libero, con aspetti ludici ma anche fortemente socializzanti. Al primo settore vanno attribuiti i corsi di lingue, di informatica e di contabilità, anche se in questo contesto gli aspetti professionali non sono esclusivi. Al secondo settore vanno attribuiti i corsi di arte e artigianato, di cucina e sartoria, di argomenti culturali vari, di vacanze. Queste sono soprattutto attività del tempo libero, che si svolgono con persone che condividono gli stessi interessi, indipendentemente da preoccupazioni di carattere professionale. Appare quindi più coerente il collocamento in questa legge dei Corsi per adulti. Al servizio preposto all'organizzazione dei Corsi per adulti si intende anche affidare una funzione di coordinamento nel caso in cui altri servizi dello Stato offrano attività formative indirizzate al pubblico adulto e vicine, nella loro tematica, a quanto già offrono i primi. Questo auspicato e necessario coordinamento permette di evitare doppioni e favorisce una razionalizzazione e un miglior decentramento delle iniziative promosse.

Si pensa qui in particolare a corsi offerti da istituti scolastici professionali che non siano strettamente pertinenti alla loro specifica attività, per esempio corsi di lingue o di informatica non specialistica offerti in generale al pubblico adulto.

Il sussidio ad analoghi corsi organizzati da terzi, già previsto dalla Legge della scuola, è stato finora scarsamente richiesto. La concessione dell'aiuto pubblico dovrà in ogni caso discendere da una valutazione della complementarità rispetto all'offerta già consolidata. Decisiva deve restare la definizione delle priorità in rapporto alle disponibilità finanziarie.

L'avvio del progetto universitario non toglie importanza all'organizzazione di seminari, congressi e altre attività di postformazione per accademici, in primo luogo quelli del Monte Verità, promossi sia dalla fondazione proprietaria sia dalla Scuola politecnica federale di Zurigo, con la quale esiste un accordo di cooperazione permanente.

Evidentemente, con l'estensione progressiva dell'operatività e dei campi disciplinari dell'Università della Svizzera italiana, quest'ultima tenderà ad assorbire le attività di postformazione per accademici, esentando corrispondentemente lo Stato.

Nei corsi di carattere postuniversitario è invece già prevalente il ruolo dei promotori privati, sostenuti da sussidi pubblici. L'aggiornamento professionale sarà inoltre progressivamente integrato nei compiti dalle scuole universitarie professionali, in collaborazione con le organizzazioni professionali.

## 6. RIPERCUSSIONI DI NATURA FINANZIARIA

La legge comporta alcune conseguenze finanziarie, anche se le basi legali per iniziative dello Stato in questo campo e per contributi a terzi già esistono, e il loro riordino qui proposto non influisce sulla spesa più di quanto possano influire variabili imprevedibili, quali ad esempio il numero di utenti delle varie offerte pubbliche e private di formazione.

Anche il trasferimento in questa legge delle competenze in materia di sussidio alle aziende per le attività di formazione di base, nell'ambito di tirocini riconosciuti, svolte nei centri di formazione aziendali o interaziendali non comporta di per sé aumento di spesa. Si tratta solo di trasferire l'importo di spesa e anche le competenze amministrative dai servizi che finora erogavano materialmente i contributi a quelli che erano invece solo istanza di preavviso.

Tuttavia si intende rendere più visibile il rilancio delle altre misure dirette a favore delle aziende, vale a dire i sussidi per attività di formazione necessari all'introduzione di nuove tecnologie o di nuovi sistemi di produzione o di organizzazione aziendale. La valutazione della spesa ricorrente si basa sulle richieste annue pervenute ai servizi cantonali nell'ambito della Legge sul promovimento dell'industria e dell'artigianato industriale, in numero di 30 in media. Poiché le richieste riguardano solo ditte censite come aziende industriali, mentre nel presente disegno di legge si intende estendere l'applicabilità della norma a tutte le aziende e a tutti gli istituti, il numero dei potenziali beneficiari deve essere aumentato almeno fino a 50. Considerando:

- una spesa media di 5'000 franchi al mese/uomo per gli aspetti computabili ai fini della formazione (periodi di introduzione o di pratica fuori azienda, corsi di formazione all'esterno dell'azienda, eventualmente corsi di formazione all'interno dell'azienda, ecc.) nell'ambito di un intervento di innovazione tecnologica o di sistemi di produzione e di riorganizzazione aziendale;
- una durata media di 2 mesi dell'impegno;
- almeno quattro persone impegnate in ogni intervento;
- un'aliquota di contributo dal 33 al 50%;

la spesa annuale ricorrente dovrebbe situarsi al massimo intorno a 1 milione franchi. Una parte dell'importo, stimato in 500'000 franchi, è recuperabile nell'ambito dell'attuale limite di spesa per provvedimenti di perfezionamento professionale, grazie a misure attive di razionalizzazione e di coordinamento. L'incremento per lo Stato dovrebbe pertanto situarsi intorno a 500'000 franchi, con una ricaduta positiva sulla capacità concorrenziale di 50 aziende ticinesi.

Ulteriori oneri derivanti dal sostegno ad iniziative innovative nell'ambito della formazione professionale saranno richiesti con i preventivi annuali di spesa. Una valutazione appare altrimenti difficile da esprimere.

Non sono invece da attendere conseguenze sull'effettivo del personale. I compiti nuovi di vigilanza e di coordinamento possono essere svolti tramite un riordino delle priorità presso le esistenti strutture del Dipartimento dell'istruzione e della cultura, sfruttando le competenze specialistiche già esistenti.

Neppure agli enti locali derivano oneri o conseguenze nuove rispetto alla situazione vigente.

## **7. CORRISPONDENZA CON LE LD E IL PF**

La legge è conforme con le linee direttive di legislatura, che indicano nella formazione permanente e degli adulti un aspetto prioritario, nell'ambito dell'obiettivo più generale per favorire il rilancio economico. L'indicazione appare già negli Obiettivi programmatici (pag. 3) del Rapporto al Gran Consiglio sulle linee direttive e sul piano finanziario 1996-1999, in particolare al punto 2 e al punto 8 degli stessi. Inoltre la revisione è contemplata anche dal Piano delle principali modifiche legislative, Allegato 4 del rapporto sopramenzionato.

L'avamprogetto di legge è stato sottoposto all'esame della Commissione cantonale per la formazione professionale e alla Commissione consultiva per l'orientamento scolastico e professionale; parte delle osservazioni e dei suggerimenti sono confluiti nel disegno di legge.

## **8. CONCLUSIONI**

Il nostro Consiglio, preoccupato della situazione socioeconomica del Cantone e fermamente intenzionato a creare tutte le premesse per un rilancio ritiene che anche il presente disegno di legge si inserisca, con valenza non secondaria, nel novero di misure atte a rivitalizzare l'economia. Fra le altre ragioni per l'adozione del disegno di legge, in parte già avanzate in esteso nel messaggio, militano ancora:

- a) l'accoglimento dell'iniziativa parlamentare in materia;
- b) la sollecitazione della speciale commissione del Gran Consiglio per una semplificazione dello strumentario giuridico;
- c) l'esigenza di dare un carattere unitario, sotto il profilo giuridico, a tutto l'ambito della formazione professionale, dalle professioni dell'industria fino a quelle sanitarie;
- d) l'interesse di promuovere forme innovative di apprendimento, quali la formazione a distanza e per unità capitalizzabili;
- e) l'opportunità di diversificare le modalità di sostegno alla formazione nelle aziende;
- f) la necessità di strumenti coordinamento e di verifica dell'offerta privata in materia di formazione professionale.

Richiamate le argomentazioni che precedono, vi invitiamo pertanto ad approvare l'allegato disegno di legge.

Vogliate gradire, signor Presidente, Signore e Signori Consiglieri, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, P. Martinelli  
p.o. il Cancelliere, G. Gianella

### **Allegati:**

TABELLA 1: Norme federali e intercantonali in materia di riconoscimento dei titoli di studio e delle abilitazioni

**Norme federali e intercantionali in materia di riconoscimento dei titoli di studio e delle abilitazioni (stato 1.01.97)**

Principali accordi e leggi di riconoscimento:		Uni	ORM	Acc. dipl.	LMI	CRS
<b>Titoli e abilitazioni contemplati dal diritto federale (automaticamente riconosciuti in tutta la Svizzera)</b>						
titoli rilasciati dalle scuole politecniche (p.e. ingegnere, architetto)						
maturità (federale) conseguita tramite esame individuale libero						
titoli/abilitazioni contemplati dalla Legge sulla formazione professionale (LFP) e relative norme di applicazione (p.e. attestato di capacità, maestria) e dalla Legge sulle SUP (maturità professionale, titoli universitari professionali)						
abilitazioni previste da leggi federali settoriali (p.e. geometra, medico, farmacista)						
<b>Titoli e abilitazioni di diritto cantonale (riconosciuti in altri cantoni solo per accordo o prassi)</b>						
titoli rilasciati dalle università (p.e. licenza, dottorato)						
maturità (cantonale) conseguita tramite la frequenza di una scuola di maturità (ginnasiale/liceale)						
titoli (diplomi) non professionali (di formazione artistica, di cultura generale, ecc.) rilasciati nell'ambito del sistema scolastico cantonale (di regola per preparare l'accesso a formazioni superiori non universitarie) (p.e. scuola propedeutica)						
titoli (diplomi) professionali (non contemplati dalla LFP) rilasciati nell'ambito (2) del sistema scolastico di competenza cantonale (p.e. maestro di scuola elementare, infermiere, professionisti sociali, tirocini cantonali)						
abilitazioni esterne (2) al sistema scolastico cantonale, necessarie per esercitare attività (private) al beneficio della libertà di industria e di commercio (p.e. maestro conducente, esercente-ristoratore, maestro di sci, investigatore privato)						
abilitazioni esterne (2) al sistema scolastico cantonale, necessarie per esercitare una funzione esclusiva del settore pubblico (p.e. notaio, agente di polizia, agente di custodia)						

**Uni:** Riconoscimenti scarsamente codificati ma implicitamente derivanti dal principio di reciprocità nell'ambito della politica universitaria comune (tramite la Conferenza Universitaria Svizzera) e dalla prassi legislativa e amministrativa di Confederazione e Cantoni.

**ORM:** Ordinanza del Consiglio federale e Regolamento della Conferenza Svizzera dei direttori cantonali dell'istruzione pubblica (e Convenzione amministrativa tra i due organi) sul riconoscimento dei certificati di maturità ginnasiale, del 16 gennaio/15 febbraio 1995 (in vigore dal 1° agosto 1995).

**Acc.dipl.:** Accordo (quadro) intercantonale sul riconoscimento dei diplomi di fine studio, del 18 febbraio 1993 (funge da accordo quadro per la ORM e per altri accordi settoriali, in massima parte solo previsti e non ancora stipulati).

**LMI:** Legge federale sul mercato interno (approvata dall'Assemblea federale nell'ottobre 1995, in vigore dal 1° luglio 1996), avente lo scopo di facilitare (anche) la libera circolazione intercantonale delle persone tramite il riconoscimento reciproco dei titoli professionali.

**CRS:** Insieme degli accordi intercantionali e con la Croce Rossa Svizzera per la formazione e il riconoscimento nelle professioni intermedie e paramediche.

(1) Con l'entrata in vigore della LMI, il principio del riconoscimento automatico reciproco rischia di togliere importanza all'armonizzazione dei diplomi tramite l'Acc. dipl. La LMI si estende tuttavia solo parzialmente alle professioni di carattere misto pubblico/privato, segnatamente sanitarie, sociali e pedagogiche.

(2) La distinzione deriva dai confini di competenza che si è ritagliata la Conferenza dei direttori cantonali dell'educazione (EDK/CDPE), promotrice dell'Acc. dipl.

Disegno di

## **LEGGE**

### **sulla formazione professionale e degli adulti**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 21 marzo 1997 n. 4625 / 3 del Consiglio di Stato,

**d e c r e t a :**

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1**

**Campo d'applicazione**

Questa legge si applica:

- a) a complemento del diritto federale in materia di orientamento e di formazione professionale;
- b) alle professioni non soggette al diritto federale, tranne quelle agricole e dell'insegnamento;
- c) alla formazione degli adulti in genere.

### **Articolo 2**

**Compiti dello Stato**

<sup>1</sup>Il Cantone promuove:

- a) l'informazione e l'orientamento sulle professioni e sugli studi;
- b) la formazione permanente;
- c) la mobilità professionale;
- d) l'attuazione di esperienze innovative nella formazione professionale; segnatamente con:
  1. l'insegnamento modulare o per unità capitalizzabili;
  2. l'insegnamento a distanza;
- e) il conseguimento di titoli di studio equivalenti attraverso percorsi di formazione alternativi.

<sup>2</sup>Il Cantone opera tramite:

- a) la propria offerta di orientamento e di formazione;
- b) la promozione, il coordinamento e il sostegno di quella di terzi;
- c) la vigilanza, il riconoscimento e il coordinamento in materia di abilitazioni e titoli di studio.

### **Articolo 3**

**Commissione per la  
formazione  
professionale**

Il Consiglio di Stato nomina ogni quattro anni una commissione cantonale per la formazione professionale, comprendente in particolare rappresentanti proposti dalle associazioni padronali e sindacali, con il compito di:

- a) vigilare sulla formazione professionale in genere;
- b) pronunciarsi a titolo consultivo sulle questioni di carattere generale.

## **TITOLO II - ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE**

### **Articolo 4**

**Principi**

<sup>1</sup>L'orientamento scolastico e professionale ha lo scopo di aiutare giovani e adulti a scegliere in modo consapevole e responsabile la professione e gli studi.

<sup>2</sup>L'orientamento comprende anche azioni di informazione e di sensibilizzazione al fine di realizzare la parità e la pari opportunità nella scelta della formazione e della professione, superando i condizionamenti di origine culturale e sociale.

<sup>3</sup>L'orientamento è facoltativo e gratuito, riservate le disposizioni per i beneficiari di prestazioni assicurative in caso di disoccupazione o lo svolgimento di prestazioni di servizio per altri enti.

<sup>4</sup>I risultati delle consultazioni non possono essere comunicati a terzi senza il consenso scritto del consultato.

<sup>5</sup>Su loro richiesta i genitori sono adeguatamente associati alla consulenza individuale prestata ai figli.

### **Articolo 5**

**Autorità di  
applicazione**

<sup>1</sup>L'Ufficio di orientamento scolastico e professionale, che comprende uffici regionali e servizi d'orientamento agli studi superiori e di documentazione, svolge nel Cantone le attività previste in materia dal diritto federale.

<sup>2</sup>L'attività si esplica mediante:

- a) l'informazione individuale e collettiva sulle vie di formazione, sulle caratteristiche delle professioni e sull'evoluzione del mondo del lavoro;
- b) la consulenza individuale;
- c) la collaborazione nel collocamento a tirocinio.

<sup>3</sup>Sono escluse le attività di selezione scolastica e professionale.

<sup>4</sup>La Commissione di cui all'art. 3 è organo consultivo del dipartimento in materia di orientamento scolastico e professionale.

## **Articolo 6**

### **Collaborazioni**

<sup>1</sup>All'attività di orientamento dei giovani collaborano le direzioni scolastiche, i docenti e i servizi del Cantone interessati all'attività orientativa.

<sup>2</sup>L'orientamento per gli adulti si svolge in collaborazione con gli enti pubblici e privati preposti alla formazione, al perfezionamento, alla riqualificazione e al reinserimento professionale.

## **TITOLO III - FORMAZIONE PROFESSIONALE**

### **Articolo 7**

#### **Principi**

La formazione professionale comprende la formazione di base, la formazione continua, l'aggiornamento, il perfezionamento e la riqualificazione professionale.

### **Articolo 8**

#### **Autorità di applicazione**

<sup>1</sup>La Divisione della formazione professionale esercita le competenze conferite all'autorità cantonale dal diritto federale sulla formazione professionale e inoltre quelle previste dagli articoli dei Titoli I e III, riservati:

- a) i limiti di competenza per le decisioni che comportano conseguenze di natura finanziaria,
- b) le competenze assegnate per regolamento al Consiglio di Stato o al dipartimento competente,
- c) i diritti di ricorso, secondo le disposizioni della Legge sulla procedura amministrativa e la Legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi dipartimenti.

<sup>2</sup>I ricorsi di competenza cantonale concernenti esami e valutazioni, segnatamente le note dell'esame finale di tirocinio, sono decisi in prima istanza dalla Divisione della formazione professionale e definitivamente dal dipartimento competente, secondo le norme del Titolo IX della Legge della scuola.

### **Articolo 9**

#### **Disposizioni complementari**

A complemento del diritto federale, valgono le seguenti disposizioni:

- a) il maestro di tirocinio che intende per la prima volta formare apprendisti deve annunciarsi all'autorità cantonale, prima di stipulare contratti di tirocinio;
- b) l'autorità cantonale può fissare un termine annuale, per tutte o per singole professioni, entro il quale possono essere assunti apprendisti;

- c) nelle professioni non rappresentate da un'associazione cantonale, l'autorità cantonale organizza i corsi d'introduzione e determina un contributo finanziario a carico dei datori di lavoro;
- d) le contestazioni di natura civile derivanti dal contratto di tirocinio sono di competenza del giudice civile, ritenuto che gli organi cantonali di vigilanza sul tirocinio si prestano, a richiesta di parte o d'ufficio, per una composizione bonale.
- e) per la partecipazione all'esame finale di tirocinio l'apprendista non deve sopportare alcun costo, che viene ripartito tra datore di lavoro, associazione professionale e Cantone in misura precisata dal regolamento di applicazione;
- f) ai giovani che concludono la formazione empirica o una formazione ritenuta equivalente è data la possibilità di prolungarla per ottenere l'attestato cantonale di tirocinio pratico.

#### **Rapporti di tirocinio**

#### **Articolo 10**

Riservate le disposizioni di legge o contrattuali più favorevoli, all'apprendista il datore di lavoro deve concedere:

- a) prestazioni per la perdita di guadagno in caso di malattia analoghe a quelle degli altri lavoratori dell'azienda occupati nella stessa professione;
- b) le prestazioni assicurative minime in caso di infortunio definite dal Cantone con le società di assicurazione;
- c) il pagamento del premio assicurativo contro gli infortuni non professionali;
- d) le vacanze, di regola, nei periodi d'interruzione dell'insegnamento scolastico;
- e) una visita medica gratuita durante il primo anno;
- f) il diritto di organizzarsi liberamente e di designare rappresentanti.

#### **Perfezionamento professionale**

#### **Articolo 11**

<sup>1</sup>Il Cantone organizza, tramite le proprie scuole o in collaborazione con terzi, attività di aggiornamento, riqualificazione e perfezionamento, sussidiariamente all'offerta privata.

<sup>2</sup>Ai partecipanti o ai loro datori di lavoro è chiesto di regola un contributo alle spese.

<sup>3</sup>Il Cantone coordina l'offerta privata tramite l'informazione, la mediazione attiva e la destinazione dei sussidi.

## **Articolo 12**

### **Abilitazioni e titoli di studio**

<sup>1</sup>L'abilitazione è la facoltà di esercitare una professione o funzione qualsiasi, conferita o riconosciuta conformemente alle leggi speciali.

<sup>2</sup>Il titolo di studio è l'attestazione pubblica o privata di frequenza di una scuola, corso o altro curriculum formativo, o di superamento di un esame, necessaria per conseguire un'abilitazione o altrimenti rilevante sul mercato del lavoro.

## **Articolo 13**

### **Vigilanza**

<sup>1</sup>A chi offre pubblicamente la possibilità di conseguire un titolo di studio, l'autorità cantonale può chiedere di rendere noti i criteri essenziali di qualità e le aspettative di riconoscimento del titolo.

<sup>2</sup>Quando l'offerta possa indurre in inganno circa la qualità e il riconoscimento del titolo, l'autorità può esigere la rettifica della denominazione, riservate altre disposizioni, segnatamente in materia di concorrenza sleale e di protezione dei consumatori.

## **Articolo 14**

### **Riconoscimento**

<sup>1</sup>In materia di riconoscimento di titoli di studio e di abilitazioni professionali, il Consiglio di Stato definisce nel regolamento:

- a) i principi a cui attenersi;
- b) la procedura;
- c) il dipartimento o i servizi competenti a esercitare le funzioni di riconoscimento, coordinamento e vigilanza.

<sup>2</sup>Le decisioni del Consiglio di Stato possono essere impugnate davanti al Tribunale amministrativo cantonale, in quanto negano o limitano una abilitazione.

<sup>3</sup>Restano riservati il diritto federale e gli accordi intercantonali.

**Sussidi  
cantionali**

**Articolo 15**

<sup>1</sup>Il Cantone sussidia obbligatoriamente le associazioni professionali per l'organizzazione di:

- a) corsi d'introduzione per apprendisti;
- b) corsi per maestri di tirocinio e periti d'esame;
- c) corsi di preparazione a esami riconosciuti dal diritto federale.

<sup>2</sup>Il Cantone sussidia facoltativamente:

- a) le attività di aggiornamento, riqualificazione e perfezionamento professionali svolte dalle associazioni professionali o da altri enti pubblici o privati d'interesse pubblico, accessibili senza discriminazioni e che non perseguono uno scopo di lucro;
- b) le attività di formazione svolte dalle aziende o dagli istituti di ogni ramo professionale:
  - 1. nei propri centri aziendali o interaziendali nell'ambito di tirocini riconosciuti;
  - 2. per l'introduzione di nuove tecnologie o di nuovi sistemi di produzione e di organizzazione aziendale;
- c) altre iniziative che perseguono gli scopi della presente legge.

<sup>3</sup>Il sussidio, sia sulle spese di gestione sia su quelle d'investimento:

- a) si applica, di regola, sulle spese riconosciute computabili dalla Confederazione;
- b) è almeno pari, laddove esiste, al contributo federale;
- c) raggiunge al massimo l'aliquota del 50%, riservati gli oneri per il personale che possono essere rimborsati integralmente;
- d) è commisurato all'importanza delle attività, alle potenzialità del promotore e alle disponibilità a preventivo e a piano finanziario.

<sup>4</sup>Il Consiglio di Stato decide:

- a) il sussidio sugli investimenti fino all'importo di 200'000 franchi;
- b) il sussidio sulle spese d'esercizio.

**Articolo 16**

**Altre prestazioni**

<sup>1</sup>Oltre ai contributi finanziari, può essere prestata gratuita collaborazione da parte di istituti scolastici cantionali, oppure messi a diretta disposizione personale amministrativo, docente, laboratori scolastici e altre infrastrutture del Cantone.

<sup>2</sup>In mancanza di equivalenti possibilità di formazione nel Ticino, il Cantone può assumere la maggiore tassa di frequenza imputata agli utenti domiciliati nel Ticino rispetto a quella imputata ai domiciliati nel cantone sede della formazione.

**Professioni cantonali** **Articolo 17**

Le norme precedenti si applicano anche alle professioni non regolate dal diritto federale, tranne quelle agricole e dell'insegnamento, nella misura in cui l'autorità cantonale assoggetta alla propria vigilanza i rapporti di tirocinio e analoghi modi di formazione.

**TITOLO IV - ALTRA FORMAZIONE PER ADULTI**

**Corsi per adulti** **Articolo 18**

<sup>1</sup>I corsi per adulti hanno lo scopo di suscitare e soddisfare interessi culturali, di natura professionale e no, e attitudini pratiche nelle persone prosciolte dall'obbligo scolastico.

<sup>2</sup>L'organizzazione dei corsi per adulti è affidata a un apposito servizio e tiene conto dell'effettiva domanda del pubblico e dei bisogni regionali.

<sup>3</sup>Per la frequenza dei corsi è richiesta una tassa.

<sup>4</sup>I comuni mettono gratuitamente le loro infrastrutture a disposizione dei corsi organizzati dal Cantone.

**Corsi post-universitari** **Articolo 19**

<sup>1</sup>Il Cantone organizza, nella misura e nei settori in cui non vi provvedono strutture universitarie o professionali, corsi postuniversitari per promuovere l'aggiornamento nelle singole professioni, agevolare la conoscenza dell'evoluzione culturale, scientifica e tecnica e favorire i contatti interdisciplinari.

<sup>2</sup>Il Cantone collabora all'organizzazione in Ticino di corsi e seminari promossi dalle università e dai politecnici svizzeri o da istituti stranieri di livello universitario.

**Sussidi** **Articolo 20**

<sup>1</sup>Il Consiglio di Stato può sussidiare attività di terzi conformi con gli scopi previsti dagli articoli 18 e 19 se:

- a) i corsi organizzati sono d'interesse pubblico;
- b) la frequenza è possibile senza discriminazioni ingiustificate;
- c) è escluso lo scopo di lucro o prevalentemente promozionale di attività commerciali.

<sup>2</sup>In questo caso i corsi sono sottoposti alla vigilanza del dipartimento.

<sup>3</sup>Il sussidio non può superare, di regola, il costo del personale docente, dedotte le tasse degli allievi, entro i limiti delle retribuzioni ai docenti e delle tasse per analoghi corsi organizzati dal Cantone.

## TITOLO VI - DISPOSIZIONI ESECUTIVE E FINALI

### **Articolo 21**

#### **Disposizioni esecutive**

<sup>1</sup>Il Consiglio di Stato emana i regolamenti d'applicazione, segnatamente per:

- a) l'organizzazione dei servizi, in particolare di orientamento;
- b) le procedure e i criteri di commisurazione dei sussidi.

<sup>2</sup>Ai sussidi previsti da questa legge si applicano inoltre le disposizioni del titolo III della Legge cantonale sui sussidi.

### **Articolo 22**

#### **Entrata in vigore**

<sup>1</sup>Trascorso il termine per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge, unitamente al suo allegato di modifica e di abrogazione di altre leggi, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore.

## **ALLEGATO**

### **Modifica e abrogazione di leggi:**

#### **I.**

La Legge della scuola, del 1 febbraio 1990, è modificata come segue:

**artt. 64 e 65**

abrogati

**TITOLO VII (artt. 73-79)**

abrogato.

**art. 96, cpv 4**

abrogato

#### **II.**

La Legge sull'orientamento scolastico e professionale, del 23 gennaio 1984, è abrogata.

#### **III.**

La Legge cantonale sulla formazione professionale, del 24 maggio 1984, è abrogata.